



Convenzione individuale n. _____ del _____
riferita al tirocinio formativo n. _____ del _____

Convenzione collettiva n. _____ del _____
con durata mesi n. _____ e scadenza il _____

CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE

TRA

l'Università degli Studi di Pavia, con sede in Pavia, Strada Nuova n. 65, codice fiscale 80007270186, P. IVA 00462870189, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Fabio Rugge, nato a Lecce (LE) il 15/09/1951 e residente per la carica in Pavia, Strada Nuova n. 65,

E

.....
C.F./partita IVA, con sede legale in via
..... C.A.P., tipologia e settore
....., d'ora in poi denominato/a "soggetto ospitante", rappresentato/a da
....., nato a il
....., con la carica di,
residente per la carica in, via, a
ciò autorizzato in forza della carica ricoperta

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 e indicati come soggetti promotori dalle specifiche normative regionali vigenti, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in enti e imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

che l'Università di Pavia è soggetto autorizzato nazionale ai servizi per il lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 10/09/2003 e come tale, può essere soggetto promotore di tirocini in enti e imprese; che i tirocini non costituiscono un rapporto di lavoro, bensì una metodologia formativa ovvero una misura di politica attiva finalizzata agli obiettivi dell'orientamento, della occupabilità e dell'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro;

che la disciplina della presente convenzione riguarda tirocini extracurricolari che hanno sede di svolgimento in Lombardia, ai sensi del D.G.R. n. X/825 del 25/10/2013 in coerenza con le leggi regionali 22/2006, 19/2007, con le linee guida definite il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza Stato-Regioni e con gli indirizzi europei in materia di qualità dei tirocini

Si conviene quanto segue:

Art. 1 – Definizione di tirocinio extracurricolare

Ai sensi del D.G.R. X/825 del 2013 sono definiti Tirocini extracurricolari:

- a) Tirocini formativi e di orientamento, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il

mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre i 12 mesi.

- b) Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro, finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti a inoccupati in cerca di occupazione. (Come inoccupati sono definiti anche gli studenti che svolgono un tirocinio non curricolare).
- c) Tirocini formativi e di orientamento o tirocini di inserimento/reinserimento in favore di disabili.

Art. 2 – Elementi del tirocinio extracurricolare

1. Durata del Tirocinio

La durata massima dei tirocini, ivi comprese le eventuali proroghe è:

- sei mesi per i tirocini formativi e di orientamento
- dodici mesi per i tirocini di inserimento
- 24 mesi per tirocini in favore di disabili

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, malattia o infortunio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

2. Limiti all'attivazione dei tirocini

Il soggetto ospitante garantisce il rispetto del limite numerico dei tirocinanti ospitati contemporaneamente, applicati all'unità operativa di svolgimento del tirocinio:

- n. 1 tirocinante per strutture composte da 1 a 5 risorse umane (compreso il titolare)
- n. 2 tirocinanti per strutture con risorse umane tra 6 e 20
- il 10 % delle risorse presenti per le strutture con risorse umane superiori a 20 unità

Nel conteggio delle risorse umane si devono ricomprendere i titolari d'impresa e i coadiuvanti, i liberi professionisti (singoli o associati), i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o di collaborazione non occasionale, di durata pari almeno ai 12 mesi, i soci lavoratori di cooperative (come definiti dalla legge n. 142 del 03/04/2001).

3. Tutorship

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor universitario designato dal soggetto promotore e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante. Il tutor universitario svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante, assicurando il monitoraggio del Progetto formativo e di orientamento.

Il tutor del soggetto ospitante è responsabile dell'attuazione del Progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor aziendale può accompagnare contemporaneamente fino ad un massimo di tre tirocinanti. Il tutor del soggetto ospitante predispone, in collaborazione con il tutor universitario, la relazione finale del tirocinio anche ai fini di una eventuale attestazione/validazione delle attività svolte e delle competenze acquisite.

4. Indennità di partecipazione

Per la partecipazione ai tirocini formativi e orientativi e ai tirocini di inserimento è corrisposta al tirocinante un'indennità di importo esplicitato nel progetto formativo che non potrà essere inferiore a €400 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a €300 qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa, ovvero qualora l'attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiore a 4 ore.

Qualora il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 1 c.36 della legge 92/2012, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si applica almeno

un'indennità forfettaria di € 300 mensili.

5. Progetto Formativo

Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un Progetto formativo e di orientamento contenente:

- anagrafica del tirocinante;
- anagrafica del soggetto promotore;
- anagrafica del soggetto ospitante, comprensivo del settore di attività economica ATECO
- anagrafica del tutor universitario e del tutor del soggetto ospitante;
- area professionale prevalente di riferimento;
- gli obiettivi, le attività e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella struttura sede del tirocinio;
- data di inizio e fine tirocinio;
- le strutture del soggetto ospitante (sedi operative, stabilimenti, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- numero di risorse umane presenti nella sede operativa di svolgimento del tirocinio alla data di attivazione dello stesso;
- numero di tirocini attivi nella sede operativa di svolgimento del tirocinio alla data di attivazione dello stesso, distinti secondo le tipologie previste dagli indirizzi regionali;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile a carico del soggetto promotore (vedi art. 4);
- l'ammontare dell'indennità di partecipazione per i tirocini formativi o i tirocini di inserimento

Art. 3 – Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- svolgere attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso, che non possono riguardare l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, ovvero attività riconducibili alla sfera privata;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare il Codice Etico del Soggetto Ospitante

Art. 4 – Obblighi del soggetto promotore

1. Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. La copertura assicurativa ha validità sia sul territorio nazionale sia per l'estero e ha valore anche per le attività eventualmente svolte esternamente alle strutture del soggetto ospitante, purché rientranti nel Progetto formativo e di orientamento. In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore che provvederà alla denuncia infortuni all'Inail.
2. Il soggetto promotore si impegna a trasmettere a Regione Lombardia documentazioni e informazioni necessarie al monitoraggio e al controllo dei tirocini extracurricolari, qualora richiesti.

Art. 5 – Obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto

legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:

- a. il soggetto ospitante è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all’art. 37 D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definiti dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011.
 - b. gli obblighi di cui agli artt. 36 “Informazione ai lavoratori” e 41 “Sorveglianza sanitaria” del D. Lgs 81/08 sono a carico del soggetto ospitante, nonché di disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.
3. Il soggetto ospitante si fa carico, inoltre, delle comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga e cessazione di ciascun tirocinio, mediante trasmissione telematica, secondo le modalità previste dalle vigenti normative (dall’art. 9-bis, co.2, del DL 510/1996, come modificato da ultimo dall’art. 1, comma 1180 della legge 296/2006).
 4. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la vigente normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche e integrazioni
 5. Il soggetto ospitante nei 12 mesi precedenti all’attivazione del tirocinio, nell’unità operativa di svolgimento del tirocinio medesimo non deve avere effettuato licenziamenti per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative.
 6. Il soggetto ospitante ad avvio del tirocinio, nell’unità operativa di svolgimento del tirocinio non deve avere in corso procedure di CIG straordinaria o in deroga, per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio.

Art. 6 – Durata della Convenzione e recesso

La presente convenzione decorre dalla data indicata in calce, ha la durata di mesi (e comunque non maggiore di 24 mesi) ed è tacitamente rinnovabile di anno in anno se non disdetta almeno un mese prima della scadenza secondo le forme di legge.

La convenzione, insieme al Progetto formativo, è parte integrante della documentazione necessaria per l’attivazione del singolo tirocinio.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi della presente convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pavia, _____

Università degli Studi di Pavia

p. il Rettore

Il Dirigente dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti

(Dott.sa Maria Spoldi)

.....

Il legale rappresentante del Soggetto Ospitante

.....

Applicare una marca da bollo da € 16.00